Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 16/06/2020

FATTO

La parte ricorrente afferma:

1) di essere titolare di due BFP di lire 2.000.000 e di lire 1.000.000, emessi rispettivamente in data 29.03.1989 e in data 10.11.1986, entrambi appartenenti alla serie “Q/P”;
2) che in data 22.01.2020 poneva all’incasso il primo buono citato riscuotendo dall’intermediario convenuto l’importo di € 11.455,96 netti e che in data 31.12.2016 poneva all’incasso il secondo buono riscuotendo dall’intermediario convenuto l’importo di € 6.437,39 netti;
3) che con reclami rispettivamente del 12.12.2019 e del 14.1.2020 richiedeva all’intermediario, in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, la liquidazione di maggiori interessi rispetto a quelli effettivamente percepiti: tuttavia nessuno dei due reclami otteneva riscontro;
4) che i buoni fruttiferi postali oggetto di contestazione sono stati emessi dopo il D.M. del 13.06.1986 e che nella timbratura sovrapposta dall’ufficio postale sul buono manca l’indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (malgrado la tabella allegata al D.M. specificasse il tasso di interessi anche per tale ultimo scaglione di detenzione): pertanto, dal punto di vista formale e letterale, l’unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove è riportato un importo fisso (in Lire) “per ogni

successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione";

5) pertanto mentre per i primi 20 anni di detenzione dei buoni si può ritenere applicabile il saggio degli interessi riportato sul timbro e corrispondente a quelli previsti dal D.M. del 13.06.1986, per gli interessi da applicare per il periodo dal 21° al 30° anno ritiene che si debba tutelare il legittimo affidamento dei risparmiatori sulla validità dei tassi di interesse riportati sui titoli;

alla luce delle precedenti considerazioni rileva che:

a) per il buono serie "Q/P" n. 000.135 del valore di Lire 2 milioni, emesso il 29.03.1989 con scadenza il 31.12.2019, incassato il 22.01.2020 per l'importo di €.11.455,96 al netto della ritenuta fiscale di €.1.491,15 e dell'imposta di bollo dovuta, spetta dal 21° al 30° anno l'importo di € 266,65 ogni bimestre: la somma da liquidare ammonta ad € 12.453,59, ottenuta dalla differenza tra l'importo dovuto pari ad € 23.909,55 e l'importo riscosso di €11.455,96;

b) per il buono serie "Q/P" n. 000.079 del valore di Lire 1 milione, emesso il 10.11.1986 con scadenza il 31.12.2016, incassato il 31.12.2016 per la somma di €.6.437,39 al netto della ritenuta fiscale di € 394,73 e dell'imposta di bollo dovuta, spetta dal 21° al 30° anno l'importo di € 133,32 ogni bimestre: la somma da liquidare ammonta ad € 5.061,63 ottenuta dalla differenza tra l'importo dovuto pari ad € 11.499,02 e l'importo riscosso di € 6.437,39;

Chiede pertanto che le sia corrisposta la somma complessiva di euro 17.515,22, ovvero "che sia disposto il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo", nonché sia disposta in suo favore il rimborso delle spese legali quantificate in € 250,00 e la rifusione dei costi sostenuti per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di euro 20,00.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese della parte ricorrente eccependo che:

1) i buoni oggetto di ricorso risultano regolarmente appartenere alla serie ordinaria "Q" essendo stato utilizzato per la sua emissione un modulo cartaceo della precedente serie P, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che infatti stabiliva che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi";

2) sui citati buoni sono stati applicati i timbri in modo assolutamente conforme a quanto disposto dal citato DM, modificando così in toto i precedenti tassi indicati sullo stesso e alla scadenza il sottoscrittore ha incassato quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del menzionato D.M. nonché indicato nelle tabelle allegate allo stesso. In particolare, il timbro apposto in conformità all'art. 5 del DM deve contenere l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno poiché il sistema di calcolo di questi ultimi 10 anni è rimasto invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il titolo in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non a quello del 15% originariamente indicato sul vecchio modulo serie P usato). Pertanto parte resistente ha corrisposto sino al 20° anno gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal D.M. e dal timbro sul retro del buono e, per il periodo dal 21° al 30° anno, ha corrisposto l'importo, calcolato per ogni bimestre, nella misura dell'interesse (semplice) sul tasso massimo raggiunto e cioè del 12%;

3) la ricorrente richiede, invece, che le sia corrisposto, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo bimestrale in Lire come indicato nei buoni Serie P prima della loro trasformazione in buoni Serie Q/P e della apposizione del timbro recante i nuovi tassi, applicando l'interesse del 15% e cioè il tasso di interesse massimo originariamente indicato sui buoni serie P prima della apposizione del timbro che trasformava detti buoni in buoni della Serie Q/P e che riduceva tale interesse al 12%, motivando tale richiesta con il fatto che il timbro della parte resistente, applicato sul buono, indica gli interessi da applicare sino al 20° anno, mentre per il restante periodo non vi sarebbe alcuna indicazione e, pertanto, dovrebbe farsi riferimento alla indicazione originariamente indicata sui titoli;
4) tale ultima prospettazione non può essere accolta in quanto la resistente ha corrisposto al ricorrente gli importi come stabiliti nel D.M. e non deve quindi ritenersi applicabile il principio del "legittimo affidamento" dei clienti a vedersi riconosciuta la somma riportata nella tabella presente sui buoni Serie Q/P poiché il ricorrente all'atto della sottoscrizione del buono non poteva non conoscere la serie del buono sottoscritto, appartenente alla serie "Q", così come del relativo rendimento: detto rendimento era previsto per la serie P ed era stato sin dall'origine del rapporto modificato tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle disposizioni che avevano fatto definitivamente cessare il collocamento dei buoni della serie P;
5) vi è consolidata giurisprudenza di merito – ribadita dalla sentenza delle SS. UU. n. 3963/19 - secondo cui i sottoscrittori avrebbero dovuto ben conoscere la disciplina posta dal DM 13/06/1986 poiché pubblicato in Gazzetta Ufficiale che, tra l'altro, prevede che per il terzo decennio sarebbe stato corrisposto un importo bimestrale (come da tabella allegata al DM) quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto, pari al 12%;
6) conclusivamente, il proprio operato è stato del tutto legittimo in quanto pur utilizzando, come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986, il modulo relativo alla precedente Serie (la Serie "P"), al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata.

Chiede pertanto che il Collegio non accolga il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi postali serie Q/P, emessi nel novembre 1986 e nel marzo 1989, in relazione ai quali la ricorrente, per il periodo dal 21° anno al 30° anno dalla loro emissione, chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi.
Al riguardo, occorre osservare che si tratta di titoli emessi posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, ma utilizzando il modulo cartaceo della serie P come emerge anche dalla stampigliatura originale sul fronte e sul retro del titolo, ove nella tabella a stampa sono anche indicati i rendimenti più vantaggiosi previsti per tale serie.
Sovrapposto a tale ultima stampigliatura appare un timbro recante la dicitura "serie Q/P, in relazione alla quale i tassi di rendimento sino al 20° anno sono meno vantaggiosi rispetto a quelli della precedente serie P.
Si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il

periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.
La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già ha aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n, 8049/2018).
La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli*".
Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".
Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte dei titoli risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dalla parte resistente (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.
Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai n. 2 titoli di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO